



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del reg. Data 30/12/2016	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA N.1218/16 DEPOSITATA IL 01/06/2016.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Messina n.1218/16 depositata il 01/06/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 9 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1218/16 depositata il 01/06/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1218/16 depositata il 01/06/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.




Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1218/16 depositata il 01/06/2016.
Data	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO



PREMESSO :

- La sig.ra Maria Antonia Zocco, con atto di citazione, ritualmente notificato alla Riscossione Sicilia s.p.a. ed al Comune di Taormina, conveniva in giudizio l'agente della Riscossione, ed il Comune di Taormina avverso la cartella esattoriale emessa dalla Riscossione Sicilia Spa n. 29520150011295687, notificata l'11/06/2015 relativa a violazioni al codice della strada emessa dal Comune di Taormina;
- Il Comune di Taormina, si costituiva in giudizio;
- Il Giudice di Pace di Messina con sentenza n. 1218/16 emessa il 16/05/2016 depositata il 01/06/2016 e notificata munita della formula esecutiva il 30/06/2016, ha accolto la domanda di parte opponente e per l'effetto ha annullato la cartella esattoriale opposta condannando il Comune di Taormina al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 600,00 oltre Iva e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente avv. Alessandra Oliverii che ne ha fatto richiesta;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare

complessivo è pari ad €. 855,47, a titolo di spese di giudizio in favore della Riscossione Sicilia in favore dell'avv. Alessandra Oliveri, legale distrattario, così suddiviso:

onorario	€ 600,00
spese forf. 15%	€ 90,00
CPA 4%	€ 27,60
IVA 22%	€ 157,87
Totale fattura	€ 855,47

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 855,47 in favore dell'avv. Alessandra Oliveri, legale distrattario, scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1218/16 emessa il 16/05/2016 depositata il 01/06/2016 e notificata munita della formula esecutiva il 30/06/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 855,47 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento

S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28/12/2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandrucio

[Signature]

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

18/17
Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

[Signature]

AVV ALESSANDRA OLIVERI
VIA NAZIONALE N. 190 (GALATI MARINA)
98134 - MESSINA
Tel./Fax 090.633606
Cell. 333 5656055

COPIA

N. 1218/16 R. Sent
B. 3217/15 R.A.C.
N. 5951/16 C.TOB.
N. / Rep.

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0013607 del 30/06/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Nazzarena Montera ha pronunciato la seguente

16397

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 3217/2015 R.G., riservata per la decisione all'udienza del
09/05/2016, promossa

12.68

da

Zocco Maria Antonia nata a Palermo il 22.12.1949 residente in Sant'Alessio Siculo (Me),
via Dott. Giovanni Satullo n. 4 - C.F. ZCCMNT49T62G273T- elettivamente domiciliata in
Messina Via Nazionale n.190 - Galati Marina - presso lo studio dell'avv. Alessandra Oliveri
alessandra.oliveri@pec.it che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di cita-
zione

opponente

Q

Contro

Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia S.p.A.) Agente della Riscossione per le Provincia
di Messina - C.F. 00833920150 - P.IVA 04739330829 - in persona del Direttore Generale
f.f. - Procuratore dr. Gaetano Romano, elettivamente domiciliata in Messina Via Giovanni
Grillo is. 214/B n. 61 (studio avv. Antonino Rizzo) recapito professionale dell'avv. Santina
Maiorana santina.maiorana@cert.ordineavvocati Barcellona.it che la rappresenta e difende per
procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato.

opposta

e

Comune di Taormina in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Taormina Corso Um-
berto n.217 (P.IVA 00299100834) elettivamente domiciliato in Acireale, Corso Sicilia n.25

presso lo studio dell'avv. Rosalba Messina rosalba.messina@pec.ordineavvocaticatania.it

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'originale della comparsa di rispo-

sta

Opposto

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale

Conclusioni : come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed al Comune di

Taormina, la sig.ra Zocco Maria Antonia proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso

la cartella esattoriale emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A. nr. 29520150011295687 notifi-

cata l'11/06/2015.

L'opponente contestava la legittimità del diritto dell'amministrazione finanziaria a procedere

ad esecuzione forzata eccependo, tra gli altri motivi, la mancata notifica del verbale nr.

B0057487 del 07/09/2011 e l'annullamento del verbale n. V0000087 del 24/10/2011, sotto-

stanti la impugnata cartella ed elevati dalla Polizia Municipale di Taormina.

All'udienza del 28/10/2015, destinata alla comparizione delle parti, si costituiva la Riscos-

sione Sicilia S.p.A. con comparsa nella quale eccepiva l'infondatezza delle domande attoree.

All'udienza del 27/01/2016 alla quale, in assenza di richieste istruttorie e stante la natura

documentale, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussio-

ne, si costituiva il Comune di Taormina con comparsa nella quale riconosceva

l'annullamento, con sentenza n. 192/12 emessa dal Giudice di Pace di Taormina il

25.06.2012, del verbale n. V0000087 del 24/10/2011, mentre affermava la regolare notifica

del verbale nr. B0057487 del 07/09/2011.

All'udienza del 9 marzo 2016, le parti depositavano note autorizzate e dopo la precisazione

delle conclusioni e la discussione, la causa era frattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve osservarsi che, per quanto concerne l'opposizione avverso le cartelle di pagamento, per orientamento consolidato della S.C. "Avverso la cartella esattoriale (avviso di mora o intimazione di pagamento) emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi l. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora" (vedi, fra tante, Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2006, n. 16997 e Cassazione civile, sez. I, 30 novembre 2006, n. 25538).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, a cui questo decidente aderisce, la domanda di parte opponente, volta ad eccepire la mancata notifica del verbale sottostante l'impugnata cartella esattoriale, doveva essere svolta con ricorso e nel termine previsto dall'art. 22 legge 689/1981 (ora sostituito dall'articolo 7 del D.lgs. n.150/2011) e 204 bis C.d.S. e più precisamente, nel caso *de quo*, con ricorso depositato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, essendo stato il verbale sottostante (nr. B0057487) elevato per infrazione al Codice della Strada dalla Polizia Municipale di Taormina il 07/09/2011, antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n.150/2011 (vedi Cass. civ. 2009 n. 9900).

La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che "l'opposizione (ex lege 689/1981 ed ora secondo le norme previste dal D.Lgs n.150/2011) può anche essere proposta con citazione, ma in tal caso il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se de-

depositato nel rispetto del termine previsto dal citato art. 22, mentre non è sufficiente la mera notificazione nel termine stesso" (vedi, Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).

Infatti, la conversione, ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto (vedi, da ultimo Cass. civ. SS.UU. n. 22848 del 2013 secondo cui "l'appello avverso la sentenza resa ex articolo 308 c.p.c., comma 2, reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso e' suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex articolo 156 cod. proc. civ., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice").

Poiché dalla relata di notifica depositata da parte attrice (non oggetto di contestazione da parte degli opposti) emerge che la cartella esattoriale impugnata veniva notificata l'11/06/2015 mentre l'atto di citazione risulta essere stato depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo il 17/07/2015, la domanda proposta dalla sig.ra Zocco Maria Antonia avverso la cartella esattoriale nr. 29520150011295687000 emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A. al fine di rilevare l'omessa notifica del verbale di contestazione nr. B0057487 elevata dalla Polizia Municipale di Taormina, deve ritenersi tempestiva e, nel merito, risulta fondata.

Dall'esame della documentazione prodotta agli atti dal Comune di Messina emerge, invero, che il verbale su cui si basa la cartella è stato inviato per la notifica alla sig.ra Zocco Maria Antonina Via Nazionale Vico I - 98030 Sant' Alessio Siculo (ME).

Sul punto la ricorrente contesta, preliminarmente, la tardività della produzione documenta-

le da parte del Comune di Taormina costituitosi soltanto all'udienza del 27\01\2016 destinata alla precisazione delle conclusioni e la discussione ed, in subordine, che la notifica (del verbale) veniva effettuata a persona diversa e in un indirizzo diverso da quello di residenza dell'opponente e che, di conseguenza, l'atto non era mai giunto nella sua disponibilità.

Tali assunti sono fondati.

Ed infatti, pur ritenendo tempestiva la produzione documentale versata in atti dal Comune di Taormina (costituitosi tardivamente) in quanto la stessa risulta richiamata nella comparsa di risposta (doc.2), riportata nell'indice ed inserita nel fascicolo di ufficio, dall'esame della data di notifica (peraltro prodotta solo in copia non molto leggibile) emerge che il verbale (nr. B0057487) è stato notificato a persona diversa dall'opponente (Zocco Maria Antonina invece di Zocco Maria Antonia) ed ad un indirizzo diverso (Via Nazionale Vico 1 - Sant' Alessio Siculo) da quello di residenza della stessa (Via dott. Giovanni Satullo n.4) che risulta dalla copia del documento di identità versato in atti e dove, peraltro, è stata regolarmente notificata la cartella esattoriale opposta.

Pertanto non essendo stata fornita prova certa che l'atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità della ricorrente, la notificazione è da ritenersi nulla.

Per i motivi esposti, ai sensi dell'art. 201 5° comma del Codice della Strada (nel testo vigente *ratione temporis*) essendo trascorsi 90 giorni dall'accertamento della violazione e non risultando ulteriori valide notifiche, l'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa relativamente al verbale nr. B0057487 elevato il 07\09\2011, dalla Polizia Municipale di Taormina si è estinto.

Parimenti fondata ed ammissibile, risulta la domanda volta ad ottenere l'annullamento della cartella esattoriale nr. 29520150011295687000 emessa sulla base del verbale di contestazione nr. V0000087 del 24\10\2011 per essere stato tale verbale impugnato (ed in seguito annullato) con ricorso davanti al Giudice di Pace di Taormina.

Ed invero, risulta *per tabulas* che il verbale di contestazione sottostante l'impugnata cartella (id est il nr. V0000087 elevato dalla Polizia Municipale di Taormina il 24/10/2011) è stato impugnato davanti al Giudice di Pace di Taormina ed in seguito annullato con sentenza n. 192/2012 resa in data 25/06/2012 dal Giudice di Pace, avv. F. Ruggeri, e notificata all'opposto Comune in data 15/11/2012.

Va poi evidenziato che non vi è stata alcuna contestazione da parte del Comune di Taormina (Ente Creditore) che "si è riservata di produrre il provvedimento di sgravio relativo al verbale *de quo*" (vedi pag. 2 della comparsa di costituzione).

Alla luce di quanto esposto, la cartella esattoriale nr. 29520150011295687000 notificata il 11/06/2015 emessa, dalla Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base dei verbali nr. B0057487 del 07/09/2011 e n. V0000087 del 24/10/2011, elevati dalla Polizia Municipale di Taormina, deve essere annullata.

L'accoglimento di tale motivo di opposizione rende superfluo l'esame degli altri.

Le spese seguono la soccombenza e poste a carico del Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t., Ente Creditore, tenuto conto che il vizio della procedura attiene alla fase antecedente la riscossione e di esclusiva competenza dell'Ente creditore.

Il Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t. va, quindi, condannato al pagamento in favore dell'opponente delle spese giudiziali liquidate - in base ai parametri minimi contenuti nella tabella 1 delle Tabelle Parametri Forensi, allegate al D.M. n.55/2014 relativi ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 1100,01 ed € 5.200,00 per le varie fasi del giudizio (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della serialità della materia trattata e della complessiva attività svolta, in complessivi € 600,00 per spese e compensi oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Alessandra Oliveri, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina dott.ssa Nazzarena Montera, definitivamente pronunciando nel giudizio nr. 3127/2015 R.G. promosso dalla sig.ra Zocco Maria Antonia contro la Riscossione Sicilia S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il Comune di Taormina in persona del Sindaco *pro tempore*, per i motivi di cui in parte motiva, così provvede:


Accoglie la domanda di parte opponente e per l'effetto annulla la cartella esattoriale nr. 29520150011295687000 emessa dalla Riscossione Sicilia e notificata l'11/06/2015.

Condanna il Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 600,00 oltre IVA e


CGPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Alessandra Oliveri, che ne ha fatto richiesta.

Messina li 16 maggio 2016

Il G.d.P.



D.ssa Nazzarena Montera






Copia P.E. x Avv.¹⁰

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 5

Messina 1/1
13 GIU. 2016



F.to Il Funzionario Giudiziario
Ciraolo Concetta

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁰ Alessandro Di Sani
nell'interesse di Se Sira puoli di sicilianie

Messina 1/1
13 GIU. 2016



F.to Il Funzionario Giudiziario
Ciraolo Concetta

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.¹⁰ Alessandro Di Sani
nell'interesse di Se Sira puoli di sicilianie

Messina 1/1

Il Funzionario Giudiziario
Ciraolo Concetta

COMUNE di TAORMINA - Polizia Municipale, in persona del Sindaco Pro Tempore
CORSO UMBERTO I, n. 212 - CAP. 98032 - TAORMINA (Messina)

mediante servizio postale
con racc.ta A.R. n.

Littorio Ciridiziano

767317237613


NE 27/06/66

IL FUNZIONARIO L.N.R.
presso la Corte di Appello di Messina
Dott. Francesco Russo

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sterrantino Rosaria




IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carmelina Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____ 3 n DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



